

Articolo 1
(Finalità)

1. ...

CAPO I - Assicurazioni

Articolo xx
(Obbligo a contrarre)

1. All'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte per che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.».

Articolo xx
(Trasparenza e risparmi RC Auto)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-bis
(Obblighi informativi degli intermediari)

1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell'IVASS e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei, fermo quanto previsto dal comma 5.

3. Gli intermediari forniscono altresì informazioni sui premi offerti da ulteriori due imprese di assicurazione relativamente al medesimo contratto base.

4. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta *on-line*, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

5. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Articolo 132-ter
(Sconti obbligatori)

1. Le imprese di assicurazione sono tenute a praticare sconti significativi in presenza di ciascuna delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi:

- a) qualora i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione;
- b) qualora vengano installati, su proposta della impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013;
- c) qualora vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
- d) qualora i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinuncino, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;
- e) qualora i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitino, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.
- f) qualora, ove non trovi applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnino a fornire, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, stabilendo un termine massimo per consentire all'impresa di assicurazione di effettuare le opportune verifiche finalizzate alla stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia deve essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall'assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. L'impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all'IVASS, entro 30 giorni dall'entrata in vigore di una nuova tariffa l'entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l'adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.»

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo xx

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

Articolo xx

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;

- a) al comma 4-*bis*, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;
- b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;
- c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto il seguente: «4-*ter*.1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Articolo xx

(Valore probatorio delle scatole nere)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 145, è inserito il seguente:

*«Articolo 145-*bis**

(Valore probatorio delle scatole nere)

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere b) e c), nonché dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – *provider* di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di accertamento della responsabilità di eventuali sinistri, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

Articolo xx

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-*bis*

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrisondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.

2. Nei casi di cui l'assicurato avesse sottoscritto la clausola di cui all'articolo 132, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall'assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall'assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

2. All'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al presente articolo è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.».

Articolo xx

(Allineamento della durata delle polizze accessorie alla polizza principale)

1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Articolo xx

(Ulteriori interventi in materia di assicurazione RC auto per la riduzione delle frodi)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;

- b) all'articolo 148, comma 2-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».

Articolo xx

(Identificazione dei veicoli non assicurati mediante *tutor*)

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1-*bis*, lettera *g-bis*), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento;» e dopo la lettera *g-bis*) è inserita la seguente: «*g-ter*) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;
- b) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:
- «1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia

precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.».

Articolo xx

(Ultrattività della copertura RC professionale)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera *e*), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».

Articolo xx

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.

2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) al comma 4, dell'articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

c) ai commi 1 e 2, dell'articolo 287, le parole «all'impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle parole «all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;

d) al comma 4, dell'articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

e) il comma 2 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;

g) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

b) all'articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l'autenticità delle informazioni fornite dal contraente.»;

5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. L'IVASS definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.».

Articolo xx

(Poteri dell'IVASS sulle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.

2. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Capo sono destinati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al cliente finale nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo xx

(Portabilità dei fondi pensione)

1. All'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

Capo II - Comunicazioni

Articolo xx

(Eliminazione di vincoli per il cambio di operatore telefonico, televisivo e di servizi internet)

1. All'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole « non giustificati» sono soppresse e le parole «spese non giustificate da costi dell'operatore» sono sostituite dalle seguenti «spese o penali»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La modalità utilizzabile dal soggetto contraente che intende recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, deve essere semplice, di immediata attivazione, nonché secondo forme analoghe a quelle seguite per l'attivazione o adesione di un contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata l'eventuale penale non può essere superiore a due mensilità del canone, ed in ogni caso equa, in relazione al valore del contratto.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;

c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”;

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

Articolo xx

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.
2. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è emanato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo xx

(Milestones per l'attuazione dell'Agenda digitale)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'Agenda digitale europea, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di nuova generazione e dei servizi digitali.
2. Il Piano di cui al comma 1 individua specifici traguardi intermedi da raggiungere e prevede il monitoraggio attivo delle iniziative pubbliche e private tese al raggiungimento degli obiettivi previsti in sede europea.

Articolo xx

(Semplificazione)

1. La procedura di cui all'articolo 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applica per la realizzazione di ogni impianto o struttura necessaria per realizzare reti di comunicazione elettronica.

Articolo xx

(Razionalizzazione del riparto di competenza sull'esposizione ai campi elettromagnetici)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» sono soppresse.

Articolo xx

(Utilizzo efficiente dello spettro radioelettrico)

1. All'articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Al fine di garantire l'utilizzo efficiente dello spettro radioelettrico e, laddove possibile, di consentire l'utilizzo condiviso delle risorse, il Ministero e

l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) individuano le risorse frequenziali pubbliche sottoutilizzate destinabili ad usi condivisi, sia da parte dei licenziatari che dei non licenziatari, definendo le condizioni per la condivisibilità sotto il profilo temporale, spaziale e frequenziale;
- b) disciplinano il riconoscimento dei diritti connessi all'uso condiviso, individuando, nell'ipotesi licenziataria, le condizioni di accesso concorrenziale alle risorse frequenziali disponibili;
- c) formulano un piano operativo in coordinamento con le attività delle omologhe amministrazioni europee;
- d) individuano forme flessibili di sfruttamento delle risorse frequenziali, analoghe a quelle vigenti per le frequenze televisive, di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.».

Articolo xx

(Uso efficiente della banda 1452-1492 Banda L)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz Banda L. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze in tale banda ai servizi di telefonia mobile in larga banda.

2. La liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di telefonia mobile in larga banda di cui al comma 1 deve comunque avere luogo entro e non oltre il 30 giugno 2016. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

3. In caso di indisponibilità delle frequenze banda 1452-1492 MHz Banda L dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 30 giugno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 1452-1492 MHz Banda L con quelle liberate ai sensi del comma 2. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 30 giugno 2016, in favore degli operatori precedenti assegnatari, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 1, per una percentuale pari al venti per cento degli introiti della gara stessa, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze.

Articolo xx

(Aperture al mercato nella rivendita dei libri)

1. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche
 - a) al comma 1, le parole «liberamente fissato» sono sostituite dalla seguente «suggerito»;
 - b) al comma 2, le parole «, con uno sconto fino a una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1» sono soppresse;
 - c) i commi 3 e 4 sono abrogati
 - d) al comma 6, le parole «fissato in via preventiva» sono sostituite dalla seguente «suggerito»;
 - e) al comma 7, la parola «non» è soppressa.

Articolo xx

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di preventive autorizzazioni o atti abilitativi altrimenti denominati, fatte salve le norme relative alla tutela della salute e dell'ordine pubblico.
2. Le disposizioni relative alle autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogate.
3. In conformità al principio del diritto dell'Unione europea della tutela della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 101, 102 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono vietate le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione intermedia di quotidiani e periodici. Le suddette clausole sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge son fatte salve sino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di favorire una maggiore diffusione della stampa quotidiana, di garantire la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti editoriali, i punti di vendita esclusivi possono rivendere o cedere, senza necessità di alcuna autorizzazione amministrativa, quotidiani e periodici ai punti di vendita non esclusivi.

Articolo xx

(Trasparenza dell'equo compenso della copia privata)

1. All'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«3-*bis*. L'ammontare del compenso di cui al comma 1 è specificato nel prezzo corrisposto per gli acquisti di apparecchi di registrazione e di supporti vergini».

CAPO III - Servizi postali

Art. xx

(Nuovo perimetro del servizio universale)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2015, sono escluse dall'ambito del servizio universale le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie per le quali le condizioni siano state negoziate individualmente.»;
- b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica con cadenza triennale l'adeguatezza alle condizioni del mercato postale dei contenuti e dei requisiti previsti per il servizio universale di cui ai commi precedenti, nonché in relazione alla valutazione di efficienza e qualità del servizio erogato. Sulla base della verifica effettuata, l'Autorità individua limiti di contenuto e obblighi di qualità aggiuntivi per il fornitore del servizio universale, ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.».

Art. xx

(Apertura al mercato di settori precedentemente sottoposti a esclusiva)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, l'art. 4 è abrogato.

Art. xx

(Trasparenza delle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali)

1.

CAPO IV - Energia

Articolo xx

(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. A far data dal 30 giugno 2015, all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo xx

(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. A far data dal 30 giugno 2015, all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, le parole «e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai dieci milioni di euro» sono soppresse.

2. A far data dal 30 giugno 2016, all'art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.

Articolo xx

(Monitoraggio dei prezzi nella fase di liberalizzazione)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei prezzi offerti al cliente finale nei sei mesi precedenti e nei dodici mesi successivi al dispiegamento degli effetti delle misure di cui agli articoli precedenti.

Articolo xx

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di Acquirente unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

Articolo xx

(Misure di contrasto alla morosità)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di Acquirente Unico Spa, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresi il pieno esercizio del Sistema Informativo Integrato stabilito presso Acquirente Unico Spa, la possibilità di blocco dello *switching* per i clienti morosi, e il rispetto degli obblighi di qualità del servizio di sospensione per morosità da parte dei distributori locali.

Articolo xx

(Brand unbundling)

1. Nel caso di imprese verticalmente integrate, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure necessarie a garantire gli obblighi di separazione di politica di comunicazione e del marchio.

Articolo xx

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. All'art. 82-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo » sono soppresse.

Articolo xx

(Pubblicità dei dati minerari)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali garantendo allo Stato la più ampia conoscenza dell'assetto geologico-strutturale del sottosuolo, tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli vigenti, cessati e delle zone di cui alla tabella A

allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della legge n. 136 del 1953, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero e per essere messi a disposizione degli operatori, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, nella forma del diritto d'uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.»

2. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1 della stessa legge, per i quali risultano scaduti i termini di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

3. In applicazione del comma 1, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono comunicati all'amministrazione, al termine delle operazioni di acquisizione ed elaborazione del dato e possono essere messi a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 625 del 1996 dopo quattro anni dall'acquisizione del rilievo o dopo 2 anni dalla cessazione del permesso.

4. Al fine di verificare il potenziale minerario nazionale, di accrescere la sicurezza e la trasparenza dell'attività mineraria e di sostenere tale attività in contesti internazionali, nell'ambito delle funzioni amministrative di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza semestrale, i dati di esercizio e di produzione relativi a permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche a partire da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V - Servizi pubblici locali

Articolo xx

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato ;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Articolo xx

(Modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale)

1. All'art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato con provvedimento motivato dell'ente affidante, pubblicato anche sul sito internet istituzionale, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Il provvedimento di affidamento dà altresì conto dei benefici per la collettività della forma di affidamento prescelta derivanti dalla più efficiente gestione del servizio.».

2. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2015 adottando, entro la stessa data, il provvedimento motivato di cui all'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2015.
3. All'art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 21 è abrogato.

Articolo xx

(Razionalizzazione delle società pubbliche e dei servizi loro affidati)

1. All'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.
2. Non possono essere rinnovati gli affidamenti di servizi a soggetti di cui all'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, nonché ai soggetti che forniscono beni e servizi a prezzi superiori a quelli del medesimo mercato o a altri mercati aventi le medesime caratteristiche.

Articolo xx

(Disposizioni per la concorrenza per il mercato del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modifiche, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
 - «2. Nell'ambito della propria autonomia, le Regioni e gli enti locali individuano una delle seguenti modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale:
 - a) regime di libera iniziativa economica;
 - b) affidamento in esclusiva mediante procedura di evidenza pubblica, previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico;
 - c) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con gara secondo le modalità previste all'ordinamento dell'Unione europea e previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico.
- 2-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di procedere all'affidamento *in house*, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea.
- 2-ter. Al fine di garantire che la gestione del servizio risponda ad esigenze di efficienza, qualora l'ente locale proceda ai sensi del comma 2, lettere b) o c), ovvero ai sensi del comma 2-bis, indica le ragioni di carattere economico che giustificano tale scelta. Nei casi di cui al periodo precedente, le provincie e i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti comunicano la propria

opzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni. La comunicazione contiene le valutazioni di convenienza economica e finanziaria della forma di gestione prescelta, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico, della qualità e del grado di efficienza ed economicità del servizio. Decorso il termine di sessanta giorni, ove non reso, il parere dell'Autorità si intende favorevole.

2-quater. La durata dell'affidamento è fissata dall'ente in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti, e comunque in misura non superiore all'ammortamento delle opere che devono essere realizzate dal soggetto affidatario. È esclusa qualsiasi possibilità di rinnovo automatico e di proroga degli affidamenti di cui al presente articolo.

2-quinquies. Le procedure competitive di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono svolte nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'unione europea e dei principi generali in materia di contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, sussidiarietà e proporzionalità.».

2. L'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
3. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-*bis*. Al fine di incentivare il ricorso a procedure competitive nell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il decreto di cui al comma 3 riconosce risorse aggiuntive alle Regioni che ricorrono a procedure di gara, effettuando le opportune compensazioni con le risorse da assegnare alle altre Regioni, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo.».
4. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il trasporto pubblico locale, la suddivisione del bacino in lotti non deve essere tale da pregiudicare, in relazione alle caratteristiche del mercato e degli operatori attivi, la più ampia degli operatori economici».

Articolo xx

(Disposizioni per la concorrenza nel mercato del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 3-*septies*, sono aggiunti i seguenti:

«3-*octies*. In ogni caso, è consentito alle imprese diverse dal concessionario del servizio pubblico di fornire servizi di trasporto locale di passeggeri anche in nelle aree in cui è previsto un regime di esclusiva, a condizione che non sia compromesso l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività.

3-*nonies*. L'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa di cui al comma 3-*octies*, il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. L'importo di tali diritti non può eccedere quanto necessario al fine di coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico in questione, e comunque è quantificato in considerazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e proporzionalità, conformemente al diritto dell'Unione europea. I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico.

3-*decies*. Gli enti, individuati ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, autorizzano i servizi richiesti e, se del caso, dispongono le eventuali limitazioni agli stessi, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti. Qualora l'ente intenda negare l'autorizzazione allo svolgimento da parte dei terzi di servizi anche in sovrapposizione a quelli gestiti dal concessionario del servizio pubblico, deve chiedere il parere preventivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti che si esprime entro sessanta giorni.».

2. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4-*bis*, le parole «fintanto che non si verificano nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate» sono soppresse.
 - b) al comma 4-*ter*, le parole «e i livelli medi tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica» sono soppresse.

Art.

(Obblighi di compensazione di eventuali squilibri economici dei contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario)

1. L'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.
2. All'articolo 59, della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, non può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio. Nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, l'operatore ferroviario che intende svolgere il servizio è tenuto a corrispondere diritti per l'esercizio del collegamento fra due stazioni all'interno del territorio nazionale. Tali diritti, definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sono finalizzati a compensare l'aumento dei corrispettivi per gli obblighi di servizio pubblico previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico.».

Articolo xx

(Razionalizzazione dei criteri per l'assimilazione tra rifiuti speciali e solidi urbani)

1. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i periodi secondo e terzo sono soppressi.

Articolo xx

(Disposizioni sui sistemi autonomi di raccolta rifiuti)

1. ...

CAPO VI - Aeroporti e porti

Articolo xx

(Concorrenza nella gestione degli spazi aeroportuali)

1. Dopo l'articolo 706 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 706-bis

(Gare per l'assegnazione di aree *non aviation*
all'interno del sedime aereoportuale)

1. Il concessionario affida a soggetti terzi la gestione delle attività *non aviation* nell'ambito della concessione.
2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene con procedure a evidenza pubblica.
3. Le procedure per l'affidamento delle aree di cui al comma 1 sono organizzate in modo da assicurare la presenza di una pluralità di operatori diversi. Laddove ciò non sia possibile, il concessionario dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'intenzione di procedere all'affidamento di specifiche attività in via esclusiva, giustificando tale scelta. L'Autorità ha sessanta giorni di tempo per chiedere la riformulazione dell'affidamento, qualora le ragioni addotte non siano tali da giustificare una restrizione della concorrenza.
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate in modo tale da assicurare parità di trattamento dei soggetti partecipanti, inclusi i soggetti il cui capitale societario sia partecipato dal concessionario.
5. Al fine di garantire terzietà e trasparenza nella gestione delle attività affidate in sub-concessione, il concessionario non può partecipare direttamente alle procedure di cui ai commi 1 e 2, se non attraverso soggetti in regime di separazione societaria, con organi direttivi, personale, ragione sociale e bilanci societari distinti da quelli dal concessionario.
6. Gli affidamenti diretti relativi alle sub-concessioni delle attività *non aviation* di cui al comma 1 cessano a far data dal 31 dicembre 2015.».

Articolo xx

(Conflitti di interessi delle Autorità Portuali)

1. All'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse, né partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.».

2. Le partecipazioni delle autorità portuali nelle società di cui al comma 1 sono dismesse con procedure a evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2015.

Articolo xx

(Durata delle concessioni)

1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «la durata della concessione» sono aggiunte le seguenti: «in modo proporzionale all'entità degli investimenti effettuati al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione»;

b) al comma 7, le parole «non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione» sono soppresse.

2. Le concessioni di cui agli articoli 6, comma 5, e 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non possono essere prorogate oltre il termine già previsto alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora siano state affidate senza ricorrere a una gara ad evidenza pubblica, cessano entro il 30 dicembre 2016. Le autorità portuali, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono adottare un termine diverso al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 è adottato entro tre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 7 è abrogato.

Articolo xx **(Servizi tecnico-nautici)**

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*ter*, sono aggiunti i seguenti:
«1-*quater*. L'Autorità portuale, sentita l'Autorità marittima, individua una delle seguenti modalità di svolgimento dei servizi di cui al comma 1-*bis*:

a) regime di libera iniziativa economica;

b) affidamento in esclusiva mediante procedura di evidenza pubblica, previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico.

1-*quinquies*. Al fine di garantire che la gestione del servizio risponda ad esigenze di efficienza, l'Autorità portuale, qualora non intenda far ricorso alla libera iniziativa economica, deve indicare le ragioni di carattere economico o di sicurezza che giustificano tale scelta e chiedere il parere preventivo e vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del parere, l'Autorità portuale deve inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una relazione da cui emergano le valutazioni di convenienza economica e finanziaria o di sicurezza della forma di gestione prescelta, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico, della qualità e del grado di efficienza ed economicità del servizio. Decorso il termine di sessanta giorni, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.».

2. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali criteri sono basati sul principio del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti».

3. Gli affidamenti diretti dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, cessano a far data dal 31 dicembre 2015.

4. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è abrogato. Gli affidamenti diretti dei servizi di cui allo stesso articolo cessano entro il 31 dicembre 2015.

5. Sono abrogate le disposizioni del Codice della navigazione incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, individua espressamente le disposizioni

abrogate ai sensi del presente comma.

Capo VII - Servizi bancari

Articolo xx

(Trasferimento dei conti correnti)

1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, concludono la procedura, senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini previsti dall'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento risarcisce il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
3. Qualora a seguito della richiesta di trasferimento del conto di pagamento vengano trasferiti anche gli strumenti finanziari, gli ordini di pagamento e gli ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude nel medesimo termine di cui al comma 1, senza ulteriori oneri o spese per il consumatore.
4. All'articolo 116 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti gli indicatori che assicurano trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».

Articolo xx

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo xx

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In coerenza con la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento

attraverso un apposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione sul sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

Articolo xx

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all'erogazione del mutuo o del credito»; al secondo periodo, le parole «sulla vita», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis* Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS, a carico delle medesime banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del Codice delle assicurazioni private, di cui al, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.».

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo il comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario.

3-*ter*. Tra la stipula del finanziamento e la stipula della polizza devono decorrere almeno cinque giorni.».

Articolo xx

(Norme in materia di fondazioni bancarie)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fondazioni bancarie adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e g-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, inviando apposita relazione alla Banca d'Italia, che si esprime entro sessanta giorni. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di cui al primo periodo, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 4 per cento del fatturato dell'ultimo anno.

2. A far data dal 1° gennaio 2016, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché negli ulteriori casi previsti dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.».

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo xx

(Norme in materia di banche popolari)

1. L'articolo 30 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
2. All'art. 137 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è abrogato.

CAPO VIII - Servizi professionali

Art. xx

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è abrogato;
 - b) all'articolo 4, il comma 4 è abrogato;
 - c) all'articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
 - d) all'articolo 13, i commi 4 e 9 sono abrogati.
2. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 2, lettera a) dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo», sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Art. xx

(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione e procurando che, di regola, ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione inferiore a 7.000 abitanti.»
 - b) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è abrogata.
2. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: «, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» sono soppresse.

Art. xx

(Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)

1. L'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso della immediata e definitiva abrogazione del divieto di cui all'art. 2, legge 23 novembre 1939, n. 1815, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge 7 agosto 1997, n. 266, anche in assenza del decreto ministeriale ivi previsto all'articolo 24, comma 2.

Art. xx

(Semplificazione dei requisiti e riduzione delle incompatibilità per le attività di agente e rappresentante di commercio)

1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo»;

b) al secondo comma, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i dieci anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o un diploma di laurea.»;

c) Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 della presente legge, fatti salvi gli obblighi di tutela degli interessi del preponente e lo svolgimento delle attività secondo criteri di lealtà e buona fede, è incompatibile esclusivamente con attività svolte in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici, che risultino in concorrenza o comunque in conflitto di interessi con il preponente stesso. Ai fini della verifica di tale incompatibilità l'impresa è tenuta ad informare il preponente, preliminarmente o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di agenzia, degli eventuali rapporti di lavoro subordinato in essere, nonché successivamente, di quelli instaurati nella vigenza del contratto stesso. Il contratto di agenzia prevede, in questo caso, un'apposita disciplina del recesso, con contestuale comunicazione al REA della situazione di incompatibilità che lo ha determinato.

Lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1 è ugualmente incompatibile con lo svolgimento delle attività di mediazione nel caso in cui l'attività di agente e rappresentante di commercio si espliciti in settori o per prodotti o servizi coincidenti, affini, contigui o attinenti a quelli su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCIA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio di competenza ai fini dell'annotazione nel

REA, l'eventuale svolgimento di attività di mediazione in settori compatibili ai sensi del primo periodo».

Art. xx

(Semplificazione dei requisiti e riduzione delle incompatibilità per le attività di mediatore e mediatore marittimo)

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera *f*), dell'articolo 2, dopo la parola «riabilitazione» sono aggiunte le seguenti: «o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo, »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sono stabilite la durata, comunque non inferiore a 200 ore, e le materie oggetto dei corsi professionali di cui al comma 3. Sono individuati, altresì, i titoli di studio che consentono l'accesso diretto all'esame o un numero inferiore di ore di formazione, nonché le modalità di aggiornamento, ai fini della qualificazione professionale.».

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con le attività svolte dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, nonché con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, unicamente nel caso in cui tali attività abbiano per oggetto la produzione o il commercio dei medesimi prodotti o servizi su cui si esercita l'attività di mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCIA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo.».

d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma 3, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la cessazione dell'attività, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del soggetto in posizione di incompatibilità, la sostituzione del rappresentante legale, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di mediazione ai sensi del comma 3.

3-ter. In ogni caso, l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

3-quater. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 3-ter è sanzionabile ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettere. a) e c), e 19, comma 2, del regolamento 21 dicembre 1990, n. 452.».

2. In applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, allo scopo di favorire l'accessibilità dei consumatori a servizi integrati e multifunzionali, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività dell'agente di affari in mediazione, non può essere vietata la fornitura di prestazioni e servizi riferibili a diverse attività professionali o commerciali, collaterali rispetto all'oggetto della mediazione, da parte di soggetti in possesso dei rispettivi requisiti previsti dalle leggi vigenti.

3. Fermo restando il principio che le fasi della mediazione devono essere svolte esclusivamente da soggetti abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, nelle sedi e nelle unità locali nelle quali si svolge l'attività dell'agente di affari in mediazione è consentito avvalersi di addetti operativi e personale specializzato al fine di offrire alla propria clientela servizi di assistenza tecnica e informativa propedeutica e di supporto all'attività di mediazione in senso stretto.

4. Alla legge 12 marzo 1968, n. 478, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 – 1. L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con le attività svolte, in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, o con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa nonché dai soggetti che a qualunque titolo esercitano la mediazione per conto dell'impresa, qualora le stesse attività abbiano per oggetto le navi, i prodotti e servizi ad esse destinati o il trasporto marittimo di cose, in ambiti diversi dalla mediazione. A tal fine, all'atto di presentazione della SCIA, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge, comunicando contestualmente alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di competenza ai fini dell'annotazione nel REA, eventuali situazioni di lavoro dipendente o attività professionale o imprenditoriale in settori compatibili ai sensi del primo periodo.

2. In caso di modifiche occorse alla situazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa comunica alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura la cessazione dell'attività di mediazione marittima, la cessazione dell'attività di mediazione da parte del soggetto in posizione di incompatibilità, la sostituzione del rappresentante legale, o richiede l'aggiornamento del REA, qualora le nuove attività non siano incompatibili con l'attività di cui alla presente legge ai sensi del comma precedente.

3. In ogni caso, l'impresa non può accettare mandati per la conclusione di specifici affari con riferimento ai quali si configurino in concreto situazioni di conflitto di interessi.

4. La violazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 lettera c) e, in casi gravi o ripetuti, ai sensi dell'articolo 18 lettera d) della presente legge.

5. Le incompatibilità di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mediatori marittimi iscritti alla sezione speciale del ruolo di cui all'art. 6 della presente legge.»

b) al secondo comma, numero 4, dell'articolo 20, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo.»

Art. xx

(Riduzione delle incompatibilità per le attività di spedizioniere)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o siano trascorsi cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, qualora la pena si sia estinta in altro modo.».

Art. xx

(Semplificazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. All'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «corso di qualificazione della durata di due anni» sono sostituite dalle seguenti «corso di qualificazione della durata di 900 ore»; dopo le parole «corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico» sono aggiunte le seguenti «della durata di 300 ore»; le parole «periodo di inserimento della durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti « periodo di inserimento della durata di sei mesi»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «periodo di inserimento della durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti «periodo di inserimento della durata di diciotto mesi»; dopo le parole «corso di formazione teorica» sono aggiunte le seguenti «della durata di 300 ore»; le parole «il periodo di inserimento è ridotto ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «il periodo di inserimento è ridotto a sei mesi».

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Fermi restando i requisiti di cui al presente articolo, l'attività di acconciatore può essere esercitata anche mediante affitto di poltrona presso un locale adibito alla medesima attività, purché nel medesimo locale operi stabilmente un soggetto abilitato. L'inizio dell'attività esercitata mediante affitto di poltrona è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

CAPO IX - Servizi sanitari

Art. xx

(Misure per incrementare la libertà di accesso dei privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il SSN)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

in alternativa

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il

comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune esercita le proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni ed è esclusa qualsiasi verifica del fabbisogno di servizi sanitari.».

Art. xx

(Razionalizzazione delle procedure di accreditamento)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, son apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna Regione verifica, con cadenza biennale, l'adeguatezza al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale del numero e della dislocazione delle strutture accreditate. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali, e comunque al fine di razionalizzare la rete delle strutture accreditate, ciascuna Regione indice almeno ogni due anni una selezione per l'accreditamento istituzionale di operatori privati operanti da almeno due anni.»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. xx

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. All'ottavo periodo dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «5 per cento».

Art. xx

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

Opzione "a)" (indicata dall'antitrust): trasformazione del numero massimo in numero minimo	Opzione "b)": abbassamento ulteriore della soglia di popolazione richiesta per l'apertura delle farmacie
1. All'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo le parole «una farmacia» è inserita la seguente «almeno».	1. All'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, le parole «3.300 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «1.500 abitanti».
Inoltre, includere il seguente comma (limite di 4 licenze) ma SOLO abbinato a una delle due soluzioni di cui al comma 1	
2. All'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 4- <i>bis</i> è abrogato.	

Art. xx

(Accelerazione dell'ingresso sul mercato di farmaci generici)

1. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è abrogato.

Art. xx

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».

opzione "b": parafarmacie abilitate a vendere solo i generici di fascia C

1. All'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.».

Art. xx

(Open data)

1. Le Regioni assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di rapporti periodici che illustrino le attività mediche svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni, nonché alle competenze del personale medico, garantendo ai cittadini la massima fruizione dei relativi risultati informativi.

CAPO X - Semplificazioni

Art. xx

(Ampliamento utilizzo della SCIA)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata emanazione entro il 31 marzo 2015 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività commerciale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli

istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) con controlli successivi o dell'autorizzazione preventiva.».

Art. xx

(Semplificazioni dei controlli sulle imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.
2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, sono nulli.

Art. xx

(Semplificazioni sull'utilizzo dei sacchetti per la spesa - *shopper*)

1. Le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, non si applicano alla commercializzazione di sacchi da asporto merci riutilizzabili, nonché di sacchi monouso destinati a venire a contatto con gli alimenti e destinati a preservarne l'integrità, la sicurezza e la qualità del prodotto contenuto.

Art. xx

(Semplificazioni per le imprese *tax compliance*)

1. Le disposizioni indicate alle lettere da *a*) a *f*) del comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano alle imprese di cui al comma 429 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Con il decreto di cui al comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono definite ulteriori semplificazioni per le imprese di cui al comma precedente.

Art. xx

(Abrogazione della responsabilità solidale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono abrogati.

Art. xx

(Abrogazione del visto di conformità per la compensazione dei crediti-debiti tributari superiori a 15.000 euro)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 574 è abrogato.

Art. xx

(Esonero dall'obbligo di tenuta del registro delle sostanze zuccherine anche per il commercio

all'ingrosso)

1. All'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, comma 3, dopo le parole «ad eccezione dei commercianti al dettaglio», sono inserite le seguenti: «e all'ingrosso».

Art. xx

(Contratti di affidamento di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare con scrittura privata non autenticata, tali reparti ad uno o più soggetti perché li gestiscano in proprio per il periodo di tempo convenuto.

Art. xx

(Semplificazione dei questionari ISTAT)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Le rilevazioni di cui al comma precedente sono inviate ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1 con un unico questionario annuale.».

Art. xx

(Semplificazione per la vendita di pane confezionato)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580, le parole «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse. .

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole «e in imballaggi confezionati» sono soppresse.